

La Sgr non risponde con il patrimonio per i debiti Iva del fondo estinto

Cassazione

Separazione patrimoniale tra società di gestione e strumenti di investimento

Il principio affermato dalla Corte dovrebbe valere anche per la Sgr subentrante

Carolina Lombardozi

Con la sentenza 16285/2024, depositata il 12 giugno, la Corte di cassazione è tornata a occuparsi del tema, molto discusso, della responsabilità delle Sgr per i debiti tributari imputabili a uno dei fondi da esse gestiti, declinandolo, però, con specifico riferimento alla questione, a quanto ci consta mai precedentemente affrontata, della responsabilità per l'Iva relativa a un fondo estinto prima della notifica dell'atto impositivo.

Le argomentazioni utilizzate dai supremi giudici per rigettare il ricorso dell'agenzia delle Entrate si rivelano interessanti poiché basate sia sulla disciplina generale dei rapporti tra Sgr e fondi comuni d'investimento, sia sulle specifiche disposizioni che regolano la responsabilità delle Sgr ai fini dell'Iva.

Quanto al primo profilo, la Suprema corte muove dalla considerazione che la soggettività (anche) tributaria vada ricercata nella Sgr che gestisce il fondo (così come riconosciuto dalla sentenza 16605 del 2010, espressamente richiamata nella motivazione in commento) e che, per tale ragione, questa può in linea generale essere destinataria di atti impositivi riguardanti le attività del fondo stesso.

Ciò nonostante, nella sentenza si riconosce anche che, in forza della separazione patrimoniale tra fondi e società di gestione, quest'ultima può rispondere delle pretese impositive non con il proprio patrimonio, ma unicamente nei limiti del

concernente l'attuazione, anche rispetto a un creditore particolare come l'amministrazione finanziaria, di quella peculiare forma di autonomia patrimoniale che, pur senza condurre all'attribuzione della soggettività, deve comunque essere riconosciuta ai fondi d'investimento.

Ciò con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di responsabilità della Sgr in caso di estinzione del fondo: in virtù della separazione patrimoniale tra la Sgr e i fondi da essa gestiti, in effetti, la Sgr non può essere chiamata a rispondere, col suo patrimonio, per le obbligazioni relative a un patrimonio (quello del fondo, per l'appunto) completamente distinto e autonomo e che non esisteva più al momento della notifica dell'atto impositivo.

Né tantomeno – in assenza di specifiche disposizioni normative in tal senso – si può pensare che possa essere aggredito il patrimonio della Sgr, in qualità di ultimo gestore prima della liquidazione.

Al di là delle specificità del caso concreto, sarà interessante osservare se e come i principi formulati dalla pronuncia in commento potranno trovare applicazione ai numerosi contenziosi in tema di responsabilità delle Sgr per le obbligazioni Ici/Imu dei fondi comuni d'investimento; responsabilità fatta valere dall'amministrazione finanziaria anche una volta venuto meno il rapporto di gestione per subentro di un diverso soggetto gestorio.

Invero, sembra che la Corte di cassazione, pur senza negare gli arresti giurisprudenziali che escludono la soggettività dei fondi, abbia comunque voluto ribadire un principio di carattere generale molto

IL SUBENTRO

Il caso più frequente

Un caso più frequente rispetto all'estinzione del fondo è il subentro di una nuova Sgr: anche in questo caso, infatti, l'amministrazione finanziaria è solita rivolgere la pretesa impositiva nei confronti della Sgr "in carica" nel periodo d'imposta cui si riferisce l'obbligazione tributaria oggetto di accertamento.

L'Sgr uscente

In caso di successione tra diverse società di gestione, la Sgr "uscente", avendo cessato il suo rapporto di mandato, ha perso anche ogni legame col patrimonio del fondo cui l'obbligazione tributaria si riferisce.

La responsabilità

Rispetto a tale obbligazione, l'Sgr non dovrebbe poter essere chiamata a rispondere, in via sussidiaria o solidale, con il proprio patrimonio. Al fine di poter validamente indirizzare alla Sgr le pretese impositive relative ai fondi estinti, o non più oggetto di gestione, la clausola di salvezza per il fisco sarebbe far valere un autonomo e diverso titolo di responsabilità dell'ente di gestione.

importante: appunto quello della separazione patrimoniale e della conseguente impossibilità, per la Sgr, di rispondere con il proprio patrimonio, in via sussidiaria o solidale, degli eventuali debiti gravanti sui fondi dalla stessa amministrati.

Se ciò vale certamente nel caso di estinzione del fondo, per assenza sopravvenuta di un patrimonio da aggredire, alle stesse conclusioni si dovrebbe poter giungere anche nel caso più frequente di subentro di una nuova Sgr: anche in questo caso, infatti, come nell'ipotesi censurata dalla Suprema corte, l'amministrazione finanziaria è solita rivolgere la pretesa impositiva nei confronti della Sgr "in carica" nel periodo d'imposta cui si riferisce l'obbligazione tributaria oggetto di accertamento.

Tuttavia, in caso di successione tra diverse società di gestione, la Sgr "uscente", avendo cessato il suo rapporto di mandato, ha perso anche ogni legame col patrimonio del fondo cui l'obbligazione tributaria si riferisce. Rispetto a tale obbligazione, seguendo le indicazioni da ultimo fornite dai giudici, la Sgr non dovrebbe poter essere chiamata a rispondere, in via sussidiaria o solidale, con il proprio patrimonio.

Al fine di poter validamente indirizzare alla Sgr le pretese impositive relative ai fondi estinti o non più oggetto di gestione, la clausola di salvezza per l'amministrazione finanziaria sarebbe rappresentata, a questo punto, dalla possibilità, specificamente prevista nella sentenza in commento, di far valere un autonomo e diverso titolo di responsabilità dell'ente di gestione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sentenza dovrebbe avere riflessi nei contenziosi sulla responsabilità per le obbligazioni Ici/Imu

patrimonio del fondo; il fondo, dal canto suo, potrà, se del caso, rivalearsi nei confronti della Sgr "sulla base del rapporto di mandato".

Quanto al secondo profilo, occorre ricordare che l'articolo 8 del Dl 351/2001 prevede che la Sgr è soggetto passivo ai fini dell'Iva per le operazioni dei fondi immobiliari da essa istituiti e, come tale, è tenuta ad occuparsi della liquidazione e dei versamenti del tributo.

Sulla base di tale disposizione, quindi, i supremi giudici attribuiscono alla Sgr la qualifica di soggetto passivo dell'imposta «sotto il profilo meramente formale», dovendo essere, all'opposto, il fondo, sotto il profilo sostanziale, a rispondere dell'imposta con il proprio patrimonio autonomo, distinto da quello della Sgr.

La conclusione, nell'ottica della Cassazione, è che in caso di liquidazione del fondo comune ed estinzione del relativo patrimonio, la cessazione del rapporto gestorio impedisce ai creditori del fondo, tra cui appunto l'agenzia delle Entrate, di soddisfarsi sul patrimonio dell'ente di gestione, non potendo configurarsi una responsabilità solidale di quest'ultimo per i debiti eventualmente riferibili al fondo stesso, «salva l'eventuale contestazione di un diverso titolo di responsabilità».

Evidentemente, la questione oggetto di discussione non era (soltanto) quella della soggettività tributaria dei fondi comuni d'investimento e delle Sgr che gestiscono i fondi, ma era soprattutto quella



EUROPA AL VOTO

Tre libri per leggere i risultati delle elezioni e comprendere quale sarà il futuro dell'Unione europea e delle sue istituzioni.



DISPONIBILI IN LIBRERIA E NEGLI STORE ONLINE



Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore 02 30300600

Shopping | 24
In vendita su Shopping24 offerte.ilssole24ore.com

amazon ibs.it
Rakuten kobo